

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ONLUS)
IN FORMA D'ASSOCIAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1: Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Amici Oratorio San Mauro" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche "Associazione Amici Oratorio San Mauro ONLUS ", con sede a Pavia in via Folla di Sopra 50.

L'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ha durata illimitata e struttura democratica.

ART 2: Statuto

L'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D. Lgs. N.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART 3: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

ART 4: Natura, scopo e attività

L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione umana nel campo culturale.

In particolare, essa si propone di:

- Conservare il ricordo storico della Parrocchia e dell'Oratorio di S.Salvatore (S.Mauro) attraverso cerimonie, mostre, concerti, manifestazioni culturali in genere.
- Organizzare viaggi culturali
- Organizzare manifestazioni sportive
- Concorrere nella gestione della Parrocchia e dell'Oratorio di S.Salvatore in Pavia
- Collaborare alle iniziative religiose, culturali e caritative della Parrocchia di S.Salvatore
- Curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, monografie e quanto serve agli scopi culturali dell'Associazione.

L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II – ADERENTI

ART 5: Ammissione

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di organizzazione che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

ART 6: Adesione

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

L'attività dell'aderente volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso da parte dell'Organizzazione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo parametri e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di aderente volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione stessa..

ART 7: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

ART 8: Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

ART 9: Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa, dopo infruttuosa diffida ad adempiere inviata dal Consiglio Direttivo oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ART 10: Organi dell'Organizzazione di Volontariato

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;

ART 11: Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART 12: Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

ART 13: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- e) delibera il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 12;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g) delibera l'eventuale esclusione dell'aderente, ai sensi dell'art. 9, garantendo allo stesso il contraddittorio.

ART 14: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

ART 15: Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART 16: Il Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART 18: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART 19: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti, i quali sono pubblici e possono essere consultati dagli aderenti.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART 20: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinate ad integrare il patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I beni acquistati o ricevuti in donazione o eredità e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione.

ART 21: Contributi

Gli aderenti sono tenuti a versare come contributo la quota associativa annuale ordinaria, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché eventuali quote associative straordinarie deliberate dall'Assemblea stessa.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART 22: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART 23: Bilancio

Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 24: Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – RESPONSABILITA'

ART 25: Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART 26: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

ART 27: Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, nel caso in cui venga eletto, è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci non ricoprenti cariche sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso decide ex bono et equo sulle controversie tra organi dell'Organizzazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole. Il Collegio decide altresì sui ricorsi presentati dai soci in caso di espulsione, nonché degli aspiranti soci in caso di mancata ammissione. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.

ART 28: Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di associazioni del codice civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di organizzazioni di volontariato ed enti di tipo associativo non commerciali.